



American Chamber of Commerce in Italy

Spettabile
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Via Venti Settembre 97
00187 Roma

Milano, 21 marzo 2018

Spettabile Ministero dell'Economia e delle Finanze,

American Chamber of Commerce in Italia ("AmCham") è lieta di presentare i propri contributi nell'ambito della consultazione pubblica sui prezzi di trasferimento avviata in data 21 febbraio 2018.

AmCham è un'organizzazione privata senza scopo di lucro affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D.C. che ha lo scopo di sviluppare e favorire le relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, di promuovere e tutelare gli interessi dei propri associati nell'ambito dell'attività di business tra i due Paesi e di diffondere tra i propri associati le informazioni relative alla propria attività.

AmCham ha, pertanto, voluto cogliere questa occasione come strumento di ulteriore interscambio tra le due economie e per fornire i seguenti contributi in merito ai documenti pubblicati.

1. Linee Guida per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 110, comma 7 del comma 7 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di prezzi di trasferimento:

- Con riferimento all'Articolo 2 della Bozza di Decreto Ministeriale, si tiene a sottolineare possibili differenze nella definizione di imprese associate con riguardo a quella contenuta nella Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni ("Convenzione Italia-USA"), riportata nella seguente tabella per un più agevole confronto:

Bozza di Decreto Ministeriale, Art. 2 "Definizioni", par. 1	Convenzione Italia-USA, Art. 9 - "Imprese associate", par. 1
a) imprese associate: impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residenti allorché: 1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente nella gestione, nel controllo o nel capitale dell'altra, o 2) la stessa persona o più persone partecipano direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale di entrambe le imprese; b) partecipazione nella gestione, nel controllo o	1. Allorché: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni



American Chamber of Commerce in Italy

nel capitale: a) la partecipazione che una persona o un'impresa detiene, direttamente o indirettamente, per oltre il 50% nel capitale di un'altra impresa; oppure b) l'influenza dominante che una persona o un'impresa ha sulle decisioni commerciali o finanziarie di un'altra impresa;	accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
---	---

In particolare, si evidenzia come nella Convenzione Italia-USA sia presente un riferimento alle “medesime persone” mentre nella bozza di Decreto Ministeriale alla lettera b), in entrambe le casistiche riportate, si faccia riferimento ad una singola persona o genericamente, nel secondo caso, a più persone. Si ravvisa, dunque, l'opportunità di chiarire, come parrebbe trasparire dalla Convenzione Italia-USA, se le imprese si ritengono associate anche quando due o più persone congiuntamente detengono più del 50% in due o più imprese.

Si precisa, inoltre, che il concetto di controllo derivante da influenza economica non compare nella Convenzione Italia-USA. Essendo tale concetto stato introdotto nello scenario italiano del transfer pricing dalla circolare ministeriale n. 32/1980, sarebbe opportuna una definizione più ampia e aggiornata di tale concetto.

Da ultimo, si ritiene opportuno prevedere un richiamo circa l'applicabilità della normativa in oggetto anche alle stabili organizzazioni in quanto l'articolo 110 comma 7 del TUIR non le menziona specificatamente.

- Con riferimento all'Articolo 6 della Bozza di Decreto Ministeriale relativo all'“Intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza”, si tiene a sottolineare come le Linee Guida OCSE paragrafo 3.62 prevedano che *“where the range comprises results of relatively equal and high reliability, it could be argued that any point in the range satisfies the arm's length principle”*. La bozza di Decreto Ministeriale, invece, sembrerebbe prevedere una condizione più facile da soddisfare in quanto non è richiesto che le transazioni abbiano un livello di comparabilità “elevato” ma soltanto “omogeneo”. Sarebbe, pertanto, opportuno chiarire la definizione di transazioni “parimenti comparabili” e confermare che l'intervallo da prendere a riferimento sia l'intera gamma di valori individuati (ossia quelli compresi tra il valore minimo e il valore massimo).

In caso contrario, qualora l'intenzione della bozza di Decreto Ministeriale sia quella di recepire i concetti OCSE, sarebbe necessario prevedere che quando permangono difetti di comparabilità andrebbero utilizzate misure di tendenza centrale (non solo la mediana o la media aritmetica ma anche intervalli come ad esempio l'interquartile, si vedano ad es. i paragrafi 3.62 e 3.57 delle Linee Guida OCSE). L'OCSE stessa riconosce infatti che, dopo che ogni sforzo è stato fatto per escludere i valori con un livello inferiore di comparabilità, è possibile che permangano dei difetti di comparabilità che non possono essere identificati e/o quantificati, considerato il metodo utilizzato e le informazioni disponibili. Ciò può ad esempio accadere nei casi in cui la ricerca è svolta mediante database (Linee Guida OCSE paragrafi 3.30 e seg.).



American Chamber of Commerce in Italy

La conseguenza di quanto sopra concerne l'eventualità in cui *“If the relevant condition of the controlled transaction (e.g. price or margin) falls outside the arm’s length range asserted by the tax administration, the taxpayer should have the opportunity to present arguments that the conditions of the controlled transaction satisfy the arm’s length principle, and that the result falls within the arm’s length range (i.e. that the arm’s length range is different from the one asserted by the tax administration). If the taxpayer is unable to establish this fact, the tax administration must determine the point within the arm’s length range to which it will adjust the condition of the controlled transaction.”* In altri termini, qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare che la transazione soddisfa il principio di libera concorrenza, l'amministrazione fiscale dovrà determinare il punto all'interno del range a cui riportare il prezzo o margine della transazione analizzata. Poiché la selezione di operazioni caratterizzate da un grado di comparabilità non particolarmente elevato è frequente nella pratica, si ritiene che ciò non possa comportare automaticamente la selezione della mediana bensì debba comprendere anche misure di tendenza centrale quali intervalli di valori come l'interquartile. La bozza di Decreto Ministeriale potrebbe, pertanto, essere ulteriormente migliorata con l'indicazione di prendere a riferimento intervalli di valori, invece di singole osservazioni, e di rettificare la transazione al punto più prossimo di tali intervalli.

- Da ultimo, si ritiene opportuna una previsione che consenta di creare un collegamento tra il provvedimento del 29 settembre 2010 circa il regime della c.d. penalty protection e il contenuto del Capitolo 5 delle Linee Guida OCSE (che notiamo non essere presente nella traduzione delle stesse), aggiornato a seguito del progetto *Base Erosion and Profit Shifting* (“BEPS”) e in particolare dell’Action 13 del medesimo. Poiché l’Italia ha già implementato la normativa in termini di Country-by-Country Reporting, ci si chiede se fosse in previsione anche una simile implementazione in materia di documentazione di transfer pricing. A meri fini esemplificativi, ci si domanda se un soggetto residente tenuto alla predisposizione del Masterfile secondo la normativa italiana della penalty protection (in quanto holding o sub-holding), possa utilizzare un documento predisposto (anche da capogruppo non-EU) secondo le indicazioni OCSE in luogo della versione prevista nel citato provvedimento del 2010.

2. Disposizioni per l’attuazione della disciplina di cui all’art. 31 quater, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’art. 59 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96:

- Anche con riferimento alla Bozza di Provvedimento appare, a nostro avviso, rilevante porre a confronto un passaggio della stessa bozza con il contenuto della Convenzione Italia-USA come riportato nella seguente tabella:

Bozza di Provvedimento, Art. 6 “Rapporti con le procedure amichevoli e disposizioni finali”, par. 6.1	Convenzione Italia-USA, Art. 25 - “Procedura amichevole”, par. 2
Con riferimento alle rettifiche in aumento definitive operate all'estero, generatrici di doppia imposizione e da cui trae origine l'istanza, resta ferma, in caso di rigetto, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni	2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare



American Chamber of Commerce in Italy

internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99.

una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.


Sulla base di quanto sopra, discenderebbe che il procedimento in parola sia applicabile anche ad annualità per cui siano ormai scaduti i termini di accertamento in quanto se, come indicato dalla frase finale dell'estratto dalla Convenzione Italia-USA, l'esito di una procedura amichevole verrà adempiuto anche per tali annualità non si ravvisano motivazioni per cui la procedura in oggetto, che mira a velocizzare la risoluzione della doppia imposizione senza dover ricorrere ad una vera e propria procedura amichevole, non debba beneficiare del medesimo trattamento. Inoltre, sarebbe auspicabile un chiarimento in merito alla possibilità di avviare una procedura amichevole (a seguito di rigetto dell'istanza) anche oltre il termine ordinario anche in funzione della durata della procedura domestica per cui non è previsto un termine perentorio.

Si ritiene, infine, utile individuare le comunicazioni necessarie tra il contribuente e le autorità competenti al fine di coordinare o non sovrapporre le eventuali procedure amichevoli già avviate e non ancora concluse rispetto alla procedura in commento.

Ringraziando per l'opportunità di fornire un contributo fattivo allo sviluppo delle normative in materia di transfer pricing ed alle connesse ricadute sulle relazioni industriali tra Italia e Stati Uniti d'America, porgiamo

Cordiali saluti,

Il Consigliere Delegato

(Simone Crolla)


Il Presidente del Comitato Fiscale AmCham Italy

(Marica Pennesi)
